

INTERVENTO DEL CONTRAMMIRAGLIO (CP) LUIGI GIARDINO
CAPO DEL REPARTO VI – SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE –
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

Nello spirito dell'iniziativa REFIT della Commissione Europea sono state formulate, in seno alla stessa, una serie di proposte volte a semplificare e razionalizzare il quadro normativo esistente in materia di sicurezza delle navi da passeggeri nell'ambito UE, allineandolo alle esigenze/necessità che nel corso degli anni di applicazione si sono avvertite in campo marittimo. Tale revisione, in un percorso coordinato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, Reparto VI - in qualità di Amministrazione di bandiera ed autorità competente in materia di sicurezza della navigazione - condiviso con gli Stati Membri e gli *stakeholders*, ha portato all'adozione in ambito unionale delle seguenti direttive:

DIRETTIVA (UE) 2017/2108 che modifica la dir. 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri andando quindi a modificare le direttive;

DIRETTIVA (UE) 2017/2109 che modifica la direttiva 98/41/CE relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggio da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e la direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri;

DIRETTIVA (UE) 2017/2110 relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE.

Dall'analisi degli schemi di decreto recanti l'attuazione delle direttive sopra citate non si riscontrano elementi per i quali si ritengano necessari specifici commenti fatta eccezione per il parere espresso dal Garante della privacy, in merito alla direttiva 2017/2109, ed attraverso il quale sono state sollevate tre osservazioni (punti da 3.1 a 3.3 del parere) e una condizione (p.to 3.4 del parere). Al riguardo, quindi, si ritiene opportuno rappresentarle fornendo, altresì, una possibile modifica del testo originale (in rosso):

✓ **P.to 3.1** - Il Garante ha espresso forti perplessità sulla compatibilità delle previsioni normative di cui all' art. 12, commi 4 e 5 dello schema di decreto (nel quale viene stabilito che i dati personali raccolti sono utilizzati anche per i controlli di frontiera di cui al Reg. 2016/399) con le finalità perseguite dalla direttiva 98/41/CE, oggi modificata con la dir. 2017/2109, oggetto di attuazione.

CONSIDERAZIONI: si è consapevoli delle criticità sollevate dal Garante della privacy. Il testo così proposto, nello spirito della più ampia collaborazione tra Amministrazioni dello Stato, è frutto di una lunga interlocuzione con il Ministero dell'Interno attraverso il quale, poi, i due Uffici legislativi hanno concordato un approccio che pur salvaguardando le primarie finalità della direttiva e le specifiche competenze del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto permette l'utilizzo dei dati personali raccolti, oltre che per le finalità specifiche della direttiva 2109, anche per i controlli di frontiera di cui al reg. (UE) 2016/399.

✓ **P.to 3.2** - Il Garante suggerisce di rendere edotto il passeggero che voglia comunicare i propri dati sanitari sul fatto che saranno inseriti nell'interfaccia unica e trasmessi al comandante prima della partenza della nave.

PROPOSTA: Il suggerimento del Garante può essere raccolto ed al riguardo si suggerisce di aggiungere all' art. 9 comma 1 alla lettera b) (Informativa) il seguente testo:

"1. Per mezzo del biglietto, ovvero direttamente dalla società che assume l'esercizio della nave, il passeggero è informato:

a) dei motivi circa la necessità della rilevazione dei dati;

b) della facoltà di indicare informazioni relative alla propria necessità di particolari cure o assistenza in situazioni di emergenza e che verranno debitamente registrate e trasmesse al comandante prima della partenza della nave;...OMISSIS”

✓ **P.to 3.3** - Il Garante suggerisce di definire le modalità di trattamento dei dati sulle persone a bordo anche con un decreto di natura secondaria, da adottarsi sentito il Garante.

PROPOSTA: Nel corpo dello schema del decreto è già stata considerata la necessità di adottare un provvedimento successivo, ma nel raccogliere i suggerimenti del garante della privacy si suggerisce di aggiungere all’art.15 comma 1 (Disposizioni transitorie e finali) il seguente testo:

“1. *L’amministrazione stabilisce, con provvedimento da emanare entro il 20 dicembre 2023, le modalità tecniche e operative di trasmissione dei dati di cui agli articoli 4 e 5 da parte delle società, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali”*

✓ **P.to 3.4** - Il garante evidenzia come sia propria la competenza ad irrogare le sanzioni in caso di violazione di norme a presidio della protezione dei dati personali, ritenendo quindi necessario modificare l’art. 11 comma 4 prevedendo che, in caso di accertata violazione, si proceda ad inviare opportuna informativa al Garante. In questo caso il Garante ha posto una condizione.

CONSIDERAZIONI: nella stesura del testo, effettivamente, l’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 della legge 689/1981 è stata individuata nel Capo del compartimento marittimo; ciò nasce dalla considerazione che le finalità della direttiva 2109 ricadono nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

Non si è considerato, invece, il fatto che in tema di trattamento dei dati personali l’Autorità competente ad irrogare le sanzioni sia in capo alle autorità nazionali di controllo. Si ritiene, quindi, legittima la condizione avanzata dal Garante e quindi accoglibile.